

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 824/AV2 DEL 29/05/2018**

**Oggetto: [AV2 – Distretto di Ancona – autorizzazione fornitura presidio non incluso negli elenchi del Nomenclatore Tariffario – ipovedente L.A.M. di Ancona affetto da gravissima disabilità]**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

**VISTE** la DGRM N. 621 del 27/7/2015 ad oggetto: “ *L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale*”, la determina del D.G. ASUR n. 550 del 31/7/2015 ad oggetto: “DGR 621 del 27/7/2015 – presa d’atto e conseguenti determinazioni” , la Determina AV2 n. 1038 del 3/8/2015 ad oggetto: *Insediamiento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2*” e la determina del Direttore AV2 n.403/AV2 del 31.3.2016 “Atto di conferimento deleghe al Dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta 2”;

**VISTA** l’attestazione dei Dirigenti Amministrativi della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione,

**- D E T E R M I N A -**

1. di evidenziare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la fornitura del presidio, di cui al preventivo n°1009/OF del 17.10.2017, della Ditta Leonardo Ausili di Reggio Emilia, non incluso negli elenchi del nomenclatore tariffario, a favore dell’assistito, l’ipovedente sig. L.A.M. di Ancona, affetto da Grave maculopatia miopica cicatriziale, riconosciuto Cieco Parziale, “affetto da gravissima disabilità”, ai sensi del D.P.C.M. del 29.11.2001 sui “livelli Essenziali di Assistenza” e degli artt. 1 comma 6 e 2 comma 1 lett.a) del D.M.S. n. 332/99, alla luce di quanto previsto nella Determina n. 269 del 13.4.2015 del D.G. ASUR;
3. di trasmettere il presente atto, dato che il presidio in questione non è previsto dal Nomenclatore

Tariffario vigente (Decreto Ministero della Sanità n. 332 del 27.8.1999 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN”), pur essendo considerato indispensabile ed insostituibile, al Responsabile U.O. Acquisti e Logistica – Area Vasta 2 del Distretto Sanitario di Ancona per i provvedimenti di competenza, relativamente alla fornitura del dispositivo;

4. di dare atto che il costo complessivo di 572,00 (IVA compresa) sarà iscritto al centro di costo 0799140 “UOC Acquisti e Logistica”, conto economico n. 0501130101 “Acquisti di dispositivi medici”, del Bilancio 2017, Sezionale Area Vasta 2;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.

**IL DIRETTORE AREA VASTA 2**  
**Ing.Maurizio Bevilacqua**

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO**

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del medesimo pari ad € 572,00 sarà iscritto al conto economico 0802020101 “sopravvenienza passiva beni e servizi” del Bilancio 2018, Sezionale AV2.

***Servizio Controllo di Gestione***

*Il Dirigente Amministrativo*

*Dott.ssa Letizia Paris*

---

***U.O. Bilancio***

*Il Dirigente Amministrativo*

*Dott.ssa Antonella Casaccia*

---

La presente determina consta di n°5 pagine e n°0 pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte integrante della stessa, presenti e disponibili agli atti d’ufficio della Direzione Amministrativa Territoriale Distretto di Ancona nel rispetto della normativa sulla privacy (vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR).

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**DISTRETTO SANITARIO DI ANCONA e  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2**

**Norme e disposizioni di riferimento**

- D.M. Sanità n. 332 del 27.08.1999 “Regolamento norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN: Modalità di erogazione e tariffe” art. 1 c.6;
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art. 7, c. 1 lettera b);
- Decreto Ministero della Sanità n. 279 del 18.05.2001 “Regolamento Istituzione rete Nazionale delle malattie rare e di esenzione della partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi art. 5 comma 1 lettera B Decreto Leg.vo 29.4.1998 n. 124”
- DPCM 29.11.2001 e s.m.i. “Definizione dei livelli essenziali di assistenza;
- DGR n. 882 del 1.8.2016 “Linee di indirizzo per la definizione della attività della rete delle Malattie Rare della Regione Marche”;
- Determina n. 269 del 13.4.2015 – Indicazioni e percorsi per la prescrizione di ortesi, protesi e ausili tecnici;

**Motivazione:**

L’assistenza protesica rientra tra le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire ai cittadini in quanto inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA DPCM 29/11/2001).

Il livello dell’assistenza protesica ovvero la fornitura dei dispositivi tecnici (ausili, protesi, ortesi, aggiuntivi e riparazioni) è regolamentato dal D.M. 332/99 e ss.mm.ii.

Con Determina n. 269/ASURDG del 13/4/2015 sono state recepite e approvate le indicazioni ed i percorsi per la prescrizioni di ortesi, protesi e ausili tecnologici

Lo scopo delle indicazioni contenute nella Determina n. 269/ASUR DG è rendere più semplice l’accesso dell’utente all’assistenza protesica, definire una più adeguata articolazione organizzativa, che prevede percorsi che nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale siano univoci e coerenti con tutte le Aree Vaste .

Al punto 2 – Dispositivi non inclusi nel nomenclatore dell’allegato alla determina sopracitata, in casi particolari, l’Azienda può autorizzare presidi non inclusi negli elenchi del D.M. 332/99 e non riconducibili agli stessi.

In questo caso, è il Direttore di Area Vasta, che su richiesta del Direttore di Distretto, e avvalendosi di specialisti competenti per patologia, menomazione e disabilità che certificano l’effettiva necessità e appropriatezza, autorizza la fornitura.

L’assistito, l’ipovedente sig. L.A.M., affetto da Grave maculopatia miopica cicatriziale con visus in O O - moto Manu, riconosciuto Cieco Parziale con “*subatrofia polo posteriore oo in retinopatia diabetica e glaucoma assoluto voo <1/20*”, in considerazione del grave quadro generale di base, richiede ed ha diritto all’auto-

rizzazione della fornitura di presidi per ipovedenti, in quanto ha 1/10 in entrambi gli occhi con correzione così come previsto da DM 332/99. In esito a ciò il medico prescrittore, la Dr.ssa Bambini del territorio, ha proposto a suo beneficio la fornitura di due presidi, che utilizzano la codificazione del nuovo nomenclatore tariffario, cui è allegato il preventivo di una ditta fuori Regione, anch'esso caratterizzato dalla nuova codificazione.

Ciò contravviene il dettato del DPCM del 12.1.2017, che, all'art.64 comma 3, prevede *“l'entrata in vigore dell'Elenco 1, art.17, comma 3, lett. a), dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 8 - sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni”*, senza trascurare che la Regione Marche con la DGR n° 716 del 26.6.2017 rinvia espressamente alla DGR n°176 del 31.1.2000 e, pertanto, conseguentemente al vigente Nomenclatore DMS n°332/99.

A tal fine, per un presidio si procede all'interno dell'ordinaria Assistenza Protesica tramite la riconducibilità a presidio obsoleto, per l'altro, d'importo pari a € 572,00 IVA compresa, la Referente dell'Ufficio Protesi P.O. Miriam Zucchini ha valutato congrua l'offerta della Ditta Leonardo Ausili di Reggio Emilia, via Nobel n°88, per la fornitura del sistema di riconoscimento vocale - preventivo n°1009/OF del 17.10.2017.

Conseguentemente il Direttore del Distretto n. 7 di Ancona dell'ASUR-AV2, Dr. Franco Dolcini f.f., ha rivolto il proprio N.O. al Direttore di AV2, richiedendogli con nota n° **1583863** del **12/04/2018** di autorizzare la relativa fornitura. Questi ha espresso il proprio assenso con la sottoscrizione a margine dell'or menzionata nota, anche sulla scorta dell'attestazione della sunnominata Specialista in Oculistica sulla peculiarità della situazione clinica.

Tenuto conto che l'assistito, a seguito degli accertamenti sanitari e socio-sanitari collegiali di cui alla L. 118/71, L. 104/92 nonché L.R. 18/96 è stato riconosciuto invalido civile e portatore di handicap in situazione di gravità ;

Considerato che il dispositivo in questione non è previsto dal Nomenclatore Tariffario vigente Decreto Ministero della Sanità n. 332 del 27.8.1999 *“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN”* pur essendo considerati indispensabili ed insostituibili e che pertanto lo stesso dovrà essere fornito da parte dell'Area Vasta n. 2 Distretto Ancona, si ravvisa la piena motivazione della fornitura del particolare dispositivo di cui necessita il minore, nonostante non sia previsto dal Nomenclatore Tariffario vigente, in esito a quanto sinora descritto.

Per quanto sopra esposto,

### SI PROPONE

1. di evidenziare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la fornitura del presidio, di cui al preventivo n°1009/OF del 17.10.2017, della Ditta Leonardo Ausili di Reggio Emilia, non incluso negli elenchi del nomenclatore tariffario, a favore dell'assistito, l'ipovedente sig. L.A.M. di Ancona, affetto da Grave maculopatia miopica cicatriziale, riconosciuto Cieco Parziale, *“affetto da gravissima disabilità”*, ai sensi del D.P.C.M. del

- 29.11.2001 sui “livelli Essenziali di Assistenza” e degli artt. 1 comma 6 e 2 comma 1 lett.a) del D.M.S. n. 332/99, alla luce di quanto previsto nella Determina n. 269 del 13.4.2015 del D.G. ASUR;
3. di trasmettere il presente atto, dato che il presidio in questione non è previsto dal Nomenclatore Tariffario vigente (Decreto Ministero della Sanità n. 332 del 27.8.1999 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN”), pur essendo considerato indispensabile ed insostituibile, al Responsabile U.O. Acquisti e Logistica – Area Vasta 2 del Distretto Sanitario di Ancona per i provvedimenti di competenza, relativamente alla fornitura del dispositivo;
  4. di dare atto che il costo complessivo di 572,00 (IVA compresa) sarà iscritto al centro di costo 0799140 “UOC Acquisti e Logistica”, conto economico n. 0501130101 “Acquisti di dispositivi medici”, del Bilancio 2017, sopravvenienze passive, in quanto maturato nel 2017, Sezionale Area Vasta 2;
  5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..
  6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.

**Il Responsabile dell’Istruttoria**

**Dr.ssa Stefania Venturi**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Dott. Domenico Leone**

**IL DIRETTORE F.F.**

**DEL DISTRETTO ANCONA**

**Dr. Franco Dolcini**

La sottoscritta attesta la legittimità e la regolarità amministrativa del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n°2.

**Il Direttore UOC D.A.T.**

**Dott.ssa Chantal Mariani**

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato - Documentazione cartacea agli atti dell'Ufficio, non soggetta a pubblicazione come da disposizione n°422 del 09.01.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy.